



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dic. 2017 – dic. 2020 inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

Indice

1. Introduzione

- 1.1. La Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati
- 1.2. Struttura organizzativa
- 1.3. Individuazione della Fondazione come soggetto privato in controllo pubblico tenuto all'adozione del Piano
- 1.4. Procedimento di elaborazione e adozione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dic. 2017 – dic. 2020, inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)
- 1.5. Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza

2. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

- 2.1. Individuazione delle attività più esposte al rischio di corruzione
- 2.2. La gestione del rischio
- 2.3. Coinvolgimento dei dirigenti e del personale addetto alle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano
- 2.4. Misure di prevenzione generali obbligatorie
- 2.5. Programmazione delle misure anni 2018-20

3. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

- 3.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza
- 3.2. Iniziative di comunicazione del Piano
- 3.3. Giornate della trasparenza
- 3.4. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- 3.5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza
- 3.6. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"
- 3.7. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

4. Decisioni finali

- 4.1. Termini e modalità di adozione del Piano

Allegati



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dic. 2017 – dic. 2020 inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

1. Introduzione

1.1. La Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati

La Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati, prevista dalla Legge Regionale n.° 24 del 4 dicembre 2003 all'art. 7, è stata costituita il 12 ottobre 2004 con atto notarile sottoscritto dai soci fondatori: Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo.

La finalità perseguita, descritta dallo Statuto art. 2, è intervenire a favore delle vittime dei reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, quando, da delitti non colposi, ne derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. S'intendono cioè i danni arrecati ai beni morali e materiali che costituiscono l'essenza stessa dell'essere umano: la vita, l'integrità fisica, la libertà morale e sessuale.

La Fondazione interviene in seguito a reati commessi nel territorio regionale, o anche al di fuori di esso se la vittima è un cittadino residente in Emilia Romagna.

La richiesta viene presentata dal Sindaco del Comune di residenza, o dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto, sulla base di una relazione istruttoria che descrive il reato e la condizione della vittima, i danni da lei subiti e gli interventi da attivare nell'immediato.

L'intervento della Fondazione, deliberato dal Comitato dei garanti, è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso.

La Fondazione agisce in termini concreti. Alcune tipologie di intervento possono essere: il sostegno scolastico ai figli della vittima, particolari cure mediche, spese per la copertura dell'affitto o del mutuo per l'abitazione, oppure semplicemente una donazione una tantum per affrontare nell'immediato le difficoltà più urgenti.

1.2. Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Fondazione è prevista dallo Statuto e ulteriormente precisata dal Regolamento di attività nonché dalla convenzione tra la Fondazione e la Regione Emilia-Romagna con durata triennale e successivamente rinnovata.

È una struttura particolarmente snella per garantire una operatività efficace e rapida e comprende:

- gli Organi statutari: Assemblea dei Soci, Presidente e Vice-Presidente, Comitato dei garanti e Revisore dei conti;
- il Direttore, nominato dall'Assemblea dei Soci, con incarico triennale;
- una segreteria operativa composta da una sola dipendente della Regione Emilia-Romagna assegnata tramite convenzione.

La Fondazione gestisce un proprio sito web inserito nel portale della Regione Emilia-Romagna, <http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati>, dove documenta tutta la propria attività, gli atti che la regolano e i bilanci annuali.

1.3. Individuazione della Fondazione come soggetto privato in controllo pubblico tenuto all'adozione del Piano

La Fondazione, per la costituzione con Legge della Regione e per la composizione sociale (Regione ed Enti locali) rientra certamente tra le fondazioni "in controllo pubblico", obbligate pertanto ad attuare le misure previste dalle normative su anticorruzione e trasparenza, come indicato esplicitamente dalla CIVIT l'11 settembre 2013 in sede di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione. Il carattere pubblico del capitale di cui dispone può inoltre assimilarla, quanto a obblighi, pur nella sua estrema semplicità organizzativa, alle società partecipate dagli enti locali.

1.4. Procedimento di elaborazione e adozione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dic. 2017 – dic. 2020, inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

Il Piano è stato elaborato dalla Direzione della Fondazione in conformità alle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, all'epoca denominata "Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT)"; inoltre il presente Piano tiene conto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Giunta della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 89 del 30.1.2017, per quanto riguarda le metodologie del processo di gestione del rischio corruzione, nonché il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-17, approvato con delibera di Giunta regionale n. 57 del 26.1.2015. La proposta di Piano è stata successivamente sottoposta al Presidente della Fondazione e ai soci per una fase di consultazione telematica, e poi presentata all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

1.5. Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza

L'Assemblea dei soci individua, come Responsabile della Prevenzione della corruzione e come Responsabile della trasparenza, la direttrice Elena Buccoliero. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha anche la competenza ad effettuare i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, compresi i compiti previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 39 del 2013.

2. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

2.1. Individuazione delle attività più esposte al rischio di corruzione

La Fondazione, con il presente Piano, intende contrastare il fenomeno corruttivo, attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione.

Innanzitutto si precisa che il concetto di "corruzione" deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto della Fondazione del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Per il periodo di riferimento temporale del presente Piano, e in coerenza con quelli del PNA, la Fondazione intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- ob. 1 Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- ob. 2 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- ob. 3 Creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione

| N. | Area a rischio obbligatoria | Sotto-aree |
|----|---|--|
| 1. | Acquisizione e progressione del personale | 1.1. Reclutamento 1.2. Progressioni di carriera 1.3. Conferimento di incarichi di collaborazione |
| 2. | Affidamento di lavori, servizi e forniture (e ogni altro tipo di commessa o vantaggio disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006) | 2.1. Affidamento di lavori - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Gare - Affidamenti diretti - Procedure negoziate - Gestione del contratto 2.2. Acquisizione di servizi - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Gare - Affidamenti diretti - Procedure negoziate - Gestione del contratto 2.3. Acquisizione di forniture - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Gare - Affidamenti diretti - Procedure negoziate - Gestione del contratto 2.4. Subappalti |
| 3. | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati) | 3.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto) 3.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e nel contenuto) |
| 4. | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati) | 4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto) 4.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e nel contenuto) |

I tre obiettivi strategici nell'ambito del Programma di azioni (v. Punto del presente Piano); in esso le misure obbligatorie avranno la priorità assoluta per quanto riguarda le azioni di implementazione. L'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, prevede che *“Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre*

2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.”

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha derivato, da tale disposizione, quattro Aree a rischio corruzione, ciascuna delle quali è stata a sua volta articolata in sottoaree.

Tali Aree di rischio corruzione devono essere obbligatoriamente prese in considerazione e analizzate da parte di ciascuna amministrazione, anche di diritto privato in controllo pubblico, e rappresentano il contenuto minimale di ogni Piano triennale di prevenzione della corruzione. Per l'articolazione delle sottoaree, ci si attiene a quanto disposto dal Piano della Giunta regionale, che ha proceduto a una loro aggregazione, rispetto a quelle descritte nel PNA

Le Aree a rischio corruzione obbligatorie, con relative sottoaree, sono descritte nella tabella sotto riportata.

Eventuali ulteriori Aree a rischio, non obbligatorie, potranno essere inserite nei prossimi anni, in sede di aggiornamento del Piano.

2.2. La gestione del rischio

Per “gestione del rischio” si intende l'insieme delle attività coordinate per tenere sotto controllo l'attività amministrativa e gestionale, con riferimento, nel nostro caso, al rischio corruzione.

L'obiettivo è quello di eliminare o ridurre le probabilità che il rischio corruzione si verifichi. Oltre al “processo di gestione del rischio” (a sua volta articolato in fasi) rilevanti sono l'attività di monitoraggio e l'attività di comunicazione e consultazione.

Le fasi del “processo di gestione del rischio” sono le seguenti:

1. Mappatura dei processi amministrativi: in questa prima fase del processo di gestione del rischio si procede alla individuazione dei processi amministrativi, o di fasi di essi, riconducibili alle Aree a rischio corruzione come individuate nel presente Piano.

Può infatti emergere, in sede di ricognizione, che anche solo una o alcune fasi di un processo amministrativo siano riconducibili ad Area a rischio: in tal caso solo questa o queste fasi saranno considerate ai fini del processo di gestione del rischio corruzione.

Per “processo amministrativo” si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato a un soggetto interno o esterno (utente). I processi amministrativi, o fasi degli stessi, riconducibili a un'Area a rischio corruzione, devono poi essere descritti sommariamente (fasi e responsabile del procedimento). Lo strumento operativo da utilizzare in questa prima fase ricognitiva e descrittiva è la scheda che costituisce l'Allegato A) del presente Piano, che compilata integralmente andrà a costituire il Catalogo dei processi amministrativi a rischio della Fondazione.

2. Valutazione del rischio corruzione: l'attività di valutazione ha ad oggetto ogni singolo processo amministrativo, o fase di esso, che sia stato inserito nel “Catalogo dei processi amministrativi a rischio”. L'attività di valutazione del rischio corruzione si articola a sua volta nelle tre sotto-fasi, in successione cronologica tra loro, indicate di seguito:

a) *identificazione dei rischi corruzione:* a titolo esemplificativo, alcuni rischi sono riportati, suddivisi per le varie Aree, nel documento allegato sotto lettera B) al presente Piano;

b) *analisi dei rischi corruzione:* l'analisi del rischio consiste nel valutare la probabilità che il rischio corruzione si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio, che è rappresentato da un valore numerico; per determinare il valore di rischio utilizza la tabella allegata al presente Piano sotto la lettera C);

c) *ponderazione dei rischi corruzione*: la ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi per poter decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. In questa fase i dati raccolti sono inseriti nel documento, allegato sotto lettera D), chiamato "Registro dei rischi corruzione". Nella decisione sulle priorità di trattamento, si utilizza la "Matrice del rischio", di cui all'Allegato E) del presente Piano.

3. *Trattamento del rischio corruzione*: la fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia per individuare le misure da mettere in campo per eliminare o, se non possibile, almeno ridurre il rischio.

Per quanto riguarda poi il monitoraggio il Responsabile della Prevenzione della corruzione deve verificare l'attuazione del programma delle misure da introdurre nonché eventuali problematiche riscontrate in corso d'opera, che possono determinare un ritardo rispetto al termine finale o al risultato atteso rispetto a quanto programmato.

La Fondazione attiva inoltre un canale d'ascolto e di comunicazione con cittadini e utenti, anche per raccogliere costantemente segnalazioni e/o proposte di miglioramento dei contenuti del proprio Codice etico (di comportamento).

2.3. Coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, di dirigenti e del personale addetto alle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano.

Il personale della Fondazione è costituito dal direttore e da un operatore addetto alla segreteria organizzativa, dipendente della Regione Emilia-Romagna e dedicato alla Fondazione in base ad una convenzione tra Fondazione e Regione rinnovata in data 5.04.2017 con Delibera della Giunta Regionale n. 392.

2.4. Misure di prevenzione generali obbligatorie

Alla luce delle indicazioni contenute nel PNA, la Fondazione, nella sua qualità di ente di diritto privato in controllo pubblico, deve adottare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

- a) Adozione di un Piano di prevenzione della corruzione (Tavola 2 Allegato 1): la misura è attuata con l'approvazione del presente Piano;
- b) Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 Allegato 1): la misura è attuata con la approvazione del presente Piano che contiene, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza e l'integrità 2017-2020, in osservanza della l. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- c) Inconferibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013 (Tavola 8 Allegato 1);
- d) Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013 (Tavola 9 Allegato 1);
- e) Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. (Tavola 11 Allegato 1 e Punto B.11 del PNA);
- f) Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità (Punto 3.1.14 del PNA)

Per l'unica dipendente regionale impegnata nella segreteria operativa della Fondazione è vigente il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della legge n. 190, così come le disposizioni della Regione Emilia-Romagna relativamente ad eventuali procedimenti disciplinari o all'autorizzazione di incarichi esterni.

Quanto all'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione si implementeranno iniziative formative adeguate a partire dall'anno in corso. In ogni caso, è prevista la partecipazione dell'operatrice di segreteria, alle analoghe attività svolte dalla Regione Emilia-Romagna.

2.5. Programmazione delle misure anni 2017-2020

Le misure che interesseranno il triennio 2017 – 2020 sono la prosecuzione dell'attuazione del Piano 2015-2017, non essendo intervenuti mutamenti negli obiettivi o nelle metodologie di intervento della Fondazione.

A) Programma misure anno 2017-20

| Ob, * | N. | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Risorse |
|-------|----|--|-----------------------|------------------------|--|---|
| 1 | 1 | Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione | 31.12.2017 | Direttore | Presentazione Piano alla Assemblea dei Soci | Personale già assegnato alla Fondazione |
| 1 | 2 | Monitoraggio del trattamento dei rischi | 31.12.2017 | Direttore | 100% delle misure introdotte | Personale già assegnato alla Fondazione |
| 1 | 3 | Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione | 30.04.2018 | Direttore | Presentazione Piano all'Assemblea | Personale già assegnato alla Fondazione |
| 1 | 4 | Monitoraggio del trattamento dei rischi | 31.05.2018 | Direttore | 100% delle misure introdotte | Personale già assegnato alla Fondazione |
| 2 | 5 | Formazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del personale | 30.11.2018 | Direttore | Frequenza di almeno un corso per ciascun operatore | Personale e risorse finanziarie già assegnate alla Fondazione |
| 1 | 6 | Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione | 30.04.2019 | Direttore | Presentazione Piano all'Assemblea | Personale già assegnato alla Fondazione |
| 1 | 7 | Monitoraggio del trattamento dei rischi | 31.05.2019 | Direttore | 100% delle misure introdotte | Personale già assegnato alla Fondazione |
| 2 | 8 | Formazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del personale | 30.11.2019 | Direttore | Frequenza di almeno un corso per ciascun operatore | Personale e risorse finanziarie già assegnate alla Fondazione |
| 1 | 9 | Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione | 30.04.2020 | Direttore | Presentazione Piano all'Assemblea | Personale già assegnato alla Fondazione |
| 1 | 10 | Monitoraggio del trattamento dei rischi | 31.05.2020 | Direttore | 100% delle misure introdotte | Personale già assegnato alla Fondazione |
| 2 | 11 | Formazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del personale | 30.11.2020 | Direttore | Frequenza di almeno un corso per ciascun operatore | Personale e risorse finanziarie già assegnate alla Fondazione |

Ob. 1  RIDURRE LE OPPORTUNITA' CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE

Ob. 1  AUMENTARE LA CAPACITA' DI SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE

Ob. 1  CREARE UN CONTESTO CULTURALE SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE

3. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

3.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

La Fondazione garantisce la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto della struttura organizzativa, i bilanci annuali, gli interventi assunti dal Comitato dei Garanti – fatti salvi per ragioni di privacy i dati sensibili delle vittime di reato - e le attività di promozione e di comunicazione adottate per far conoscere il proprio operato.

Misure potranno essere prese per migliorare il grado di trasparenza dell'azione della Fondazione, quali:

- miglioramento ed aggiornamento del sito web;
- istituzione della sezione Amministrazione trasparente all'interno del sito web;
- attivazione di una casella di posta elettronica certificata e sua pubblicazione in evidenza nella homepage del sito istituzionale;

- proposta di introduzione del link alla Fondazione nei siti web dei soci fondatori, e in quello dei soci aderenti o sostenitori che dovessero essere accolti dall'Assemblea;
- pubblicazione tempestiva di tutti gli interventi deliberati dalla Fondazione in supporto a vittime di reato, fatta salva l'omissione dei dati sensibili per il rispetto della privacy delle persone offese;
- invio al Dipartimento funzione pubblica dell'atto di nomina del direttore;
- segnalazione agli enti soci delle informazioni sulla loro partecipazione alla Fondazione (Art. 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 33/2013): verranno comunicati ai soci i diversi dati che riterranno di pubblicare anche stabilendo link tra il proprio sito istituzionale e quello della Fondazione e cioè: ragione sociale; misura della partecipazione dell'amministrazione; durata dell'impegno; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

3.2. Iniziative di comunicazione del Piano

Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione, in homepage ad avvenuta approvazione e comunque, stabilmente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

3.3. Giornate della trasparenza

La Fondazione, per l'esiguità della sua struttura organizzativa e la peculiarità del suo intervento, non organizza proprie Giornate della trasparenza, ma partecipa a quelle indette dalla Regione Emilia-Romagna.

Si impegna inoltre a considerare la trasparenza dei propri interventi come punto centrale in tutte le forme di comunicazione adottate, sia tramite il sito istituzionale sia negli incontri diretti con la cittadinanza.

3.4. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e anticorruzione, pubblica i dati della Fondazione secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

La pubblicazione degli interventi assunti dal Comitato dei Garanti va effettuata di norma entro 30 giorni lavorativi dalla loro adozione.

3.5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Viste le ridotte dimensioni della Fondazione, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.

3.6. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

La Fondazione, il cui sito è inserito in quello della Regione Emilia-Romagna, riceve mensilmente un report sull'effettivo utilizzo dei dati pubblicati, n. di visite globali, n. di rimbalzi, loro distribuzione nei mesi dell'anno, nei giorni della settimana e nelle ore del giorno.

3.7. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

La Fondazione non assume atti amministrativi rispetto ai quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, possa essere fatta richiesta di accesso civico da cittadini o associazioni interessati.

Gli interventi di sostegno deliberati dalla Fondazione sono pubblicati sul sito istituzionale.

I dati personali delle vittime aiutate dalla Fondazione sono protetti dalla normativa sulla privacy.

4. Decisioni finali

4.1. Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il programma triennale per la trasparenza e anticorruzione è approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Fondazione in occasione della convocazione per l'approvazione del bilancio annuale, prevista entro il 30 novembre di ogni anno.

ALLEGATI

ALLEGATO A) Catalogo dei processi amministrativi con indicazione di quelli a rischio corruzione (fac-simile)

| CATALOGO PROCESSI AMMINISTRATIVI FONDAZIONE | | | | | |
|---|------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| AREE/ALTRO | PROCESSI * | FASI | DIRIGENTE RESP. ** | ALTRE STRUTTURE COINVOLTE | |
| AREA DI RISCHIO/ SOTTOAREA _____ | 1. | 1. | _____ | | 1. _____ 2. _____ 3. _____ |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |
| | 2. | 1. | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | 3. | | | | |
| AREA DI RISCHIO/ SOTTOAREA _____ | 3. | | | | |
| | | 4. | | | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | 3. | | | | |
| AREA DI RISCHIO/ SOTTOAREA _____ | 4. | | | | |
| | | 5. | | | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |
| | 4. | | | | |
| AREA DI RISCHIO/ SOTTOAREA _____ | 5. | | | | |
| | | 6. | | | |
| ALTRO _____ | 6. | | | | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | 3. | | | | |

* ogni processo amministrativo deve essere identificato con un numero/titolo sintetico/breve descrizione

/// ogni fase di un singolo processo deve essere identificata con un numero progressivo interno/un titolo sintetico/una breve descrizione

** nominativo e incarico

ALLEGATO B)

ELENCO ESEMPLIFICAZIONE RISCHI (Cfr. Allegato 3 PNA)

NOTA: la presente elencazione ha carattere meramente esemplificativo. I rischi di seguito elencati sono considerati in un'ottica strumentale alla realizzazione di fatti di corruzione.

A) Area: acquisizione e progressione del personale

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire *extra* guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- riconoscimento indebito di indennità o indennizzi a cittadini/utenti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
- riconoscimento indebito della esenzione da pagamenti di contributi al fine di agevolare determinati soggetti;
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
- rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

ALLEGATO C)

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
(Cfr. Allegato 5 PNA)

Con le Tabelle 1 e 2 si valutano rispettivamente la **probabilità (P)** che il rischio si realizzi e le conseguenze che il rischio produce (**impatto (I)**) per giungere alla determinazione del **livello di rischio (LR)**.

TABELLA 1) VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Con questa tabella si valuta la probabilità (P) che il rischio si realizzi. La stima della probabilità deve tenere conto anche dei controlli vigenti presso l'Amministrazione come effettivamente attivati e implementati e in considerazione della loro efficacia. Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. Con riferimento all'indice "CONTROLLI", si precisa che si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Amministrazione che sia idoneo a ridurre le probabilità di rischio (es.: controllo di gestione, pareri di regolarità contabile e/o amministrativa), tenendo conto non tanto della loro esistenza ma di come funzionano effettivamente nella realtà.

| LEGENDA VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ | |
|--|---------------------|
| 0 | nessuna probabilità |
| 1 | improbabile |
| 2 | poco probabile |
| 3 | probabile |
| 4 | molto probabile |
| 5 | altamente probabile |

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ | | |
|---|--|---|
| 1. Discrezionalità Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato | 1 |
| | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| | E' altamente discrezionale | 5 |
| PUNTI | | |
| 2. Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |
| PUNTI | | |
| 3. Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 |
| | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |
| PUNTI | | |
| 4. Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | 5 |
| | PUNTI | |
| 5. Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato ? (es.: pluralità di affidamenti ridotti) | NO | 1 |
| | SI | 5 |
| | PUNTI | |
| 6. Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| | SI, è molto efficace | 2 |
| | SI, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| | SI, ma in minima parte | 4 |
| | NO, il rischio rimane indifferente | 5 |
| | PUNTI | |
| TOTALE PUNTI | | |
| MEDIA ARITMETICA | | |

Il valore della media aritmetica minimo può avere uno dei seguenti esiti possibili (con arrotondamenti all'unità superiore da 0,5 compreso):

| | |
|---|---------------------|
| 1 | improbabile |
| 2 | poco probabile |
| 3 | probabile |
| 4 | molto probabile |
| 5 | altamente probabile |

TABELLA 2) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Con questa tabella si valutano le conseguenze che il rischio produce (**impatto**). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di parametri oggettivi, in base a quanto risulta all'Amministrazione. La gravità dell'impatto di un evento corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna domanda.

| LEGENDA VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | |
|---|----------------|
| 0 | nessun impatto |
| 1 | marginale |
| 2 | minore |
| 3 | soglia |
| 4 | serio |
| 5 | superiore |

| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | |
|---|---|----------|
| <p align="center">1. Impatto organizzativo</p> <p align="center">Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> | <p>0</p> <p>Criterio non adottabile per l'esiguità della struttura (fino a 3 operatori)</p> | 0 |
| | <p>1</p> <p>Fino a circa il 20%</p> | 1 |
| | <p>2</p> <p>Fino a circa il 40%</p> | 2 |
| | <p>3</p> <p>Fino a circa il 60%</p> | 3 |
| | <p>4</p> <p>Fino a circa l'80%</p> | 4 |
| | <p>5</p> <p>Fino a circa il 100%</p> | 5 |
| | <p>PUNTI</p> | |
| <p align="center">2. Impatto economico</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> | <p>NO</p> | 1 |
| | <p>SI</p> | 5 |
| | <p>PUNTI</p> | |

| | | |
|--|--|----------|
| <p align="center">3. Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> | NO | 0 |
| | Non ne abbiamo memoria | 1 |
| | Si, sulla stampa locale | 2 |
| | Si, sulla stampa nazionale | 3 |
| | Si, sulla stampa locale e nazionale | 4 |
| | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 5 |
| PUNTI | | |
| <p>4. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> | A livello di addetto | 1 |
| | A livello di collaboratore o funzionario | 2 |
| | A livello di dirigente professionale o di posizione organizzativa | 3 |
| | A livello di dirigente responsabile di struttura | 4 |
| | A livello di direttore generale/capo di gabinetto/direttore di ente/agenzia/istituto | 5 |
| | PUNTI | |
| TOTALE PUNTI | | |
| MEDIA ARITMETICA | | |

| | |
|--|-----------|
| valore della media aritmetica minimo può avere uno dei seguenti esiti possibili (con arrotondamenti all'unità superiore da 0,5 compreso): | |
| 1 | marginale |
| 2 | minore |
| 3 | soglia |
| 4 | serio |
| 5 | superiore |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (LIVELLO DI RISCHIO)

Il Livello di rischio si ricava moltiplicando il valore delle probabilità (media aritmetica dei punteggi) e il valore dell'impatto (media aritmetica dei punteggi) = P X I

P= Valore Probabilità/frequenza

I = Valore impatto

MATRICE DEL RISCHIO

La matrice del rischio sotto riportata rappresenta l'insieme dei possibili valori della quantità di rischio (livelli di rischio)

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| PROBABILITA' | 5 altamente probabile | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | 4 molto probabile | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 3 probabile | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 2 poco probabile | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 1 improbabile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1 marginale | 2 minore | 3 soglia | 4 serio | 5 superiore |

IMPATTO

Il livello di rischio minimo è 1, mentre 25 rappresenta il livello massimo di rischio. Le possibilità totali sono 14, che individuano appunto **14 diversi livelli di rischio** (1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-15-16-20-25). Per facilitare il raffronto tra i rischi di corruzione e facilitare il RPC nel definire le priorità di trattamento, si ritiene opportuno **raggruppare in 4 livelli** i valori di rischio, come sotto riportato.

| CRITICO | RILEVANTE | MEDIO-BASSO | TRASCURABILE |
|--|---|---|---|
| da 15 a 25 | da 8 a 12 | da 4 a 6 | da 1 a 3 |
| (5 x 3), (3 x 5), (4 x 4), (5 x 4), (4 x 5), (5 x 5) | (4 x 2), (2 x 4), (3 x 3), (5 x 2), (2 x 5), (4 x 3), (3 x 4) | (2 x 2), (4 x 1), (1 x 4), (1 x 5), (5 x 1), (3 x 2), (2 x 3) | (1 x 1), (2 x 1), (1 x 2), (3 x 1), (1 x 3) |
| Tutti i valori di P e I sono uguali o superiori al valore medio (3). Entrambe le dimensioni possono anche raggiungere il valore massimo. Il rischio raggiunge i valori massimi | Tutti i valori di P e I sono superiori a 1. Entrambe le dimensioni possono avere valore medio (3), ma non accade mai che entrambe superino tale valore. I valori massimi sono raggiunti, ancora, da una sola delle due dimensioni | Entrambe le dimensioni possono avere un valore superiore al minimo (2x2). Ma quando una dimensione supera il valore medio (3), l'altra ha sempre un valore minimo (1) | Una dimensione ha sempre valore minimo (1) e l'altra può variare ma raggiungendo al massimo il valore medio (3) |

I quattro livelli descrivono non solo quanto il rischio è elevato ma anche il modo in cui le due dimensioni fondamentali del rischio (*probabilità* e *impatto*) interagiscono e si combinano tra loro, determinando un livello di rischio descritto non solo in termini quantitativi ma anche di composizione e modalità, il che permette di determinare con maggiore ragionevolezza le priorità di intervento con le misure di prevenzione.

PROBABILITA'

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 5 altamente probabile | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 molto probabile | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 probabile | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 poco probabile | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 improbabile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 marginale | 2 minore | 3 soglia | 4 serio | 5 superiore |

IMPATTO